

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto ..... .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il cliente, nell'aprile 2009, ha stipulato con una società finanziaria, un contratto di finanziamento su cessione del 'quinto' dello stipendio, ottenendo un importo netto di euro 31.898,76. Nel gennaio 2010, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, il cliente ha chiesto i conteggi relativi all'estinzione anticipata del finanziamento. In data 3/2/2010 ha contestato all'intermediario la circostanza che "dopo 9 mesi di ammortamento" gli vengano chiesti, "per estinguere il debito, ben 8.659,92 euro in più di quanto ottenuto inizialmente" riferibili a commissioni di non chiara natura.



L'intermediario, con nota del 19.2.2010, ha replicato che "tutte le condizioni del contratto di finanziamento in parola rispondono alle vigenti norme in materia creditizia, peraltro ... specificamente approvate"; inoltre, il prospetto del finanziamento reca con evidenza tutte le condizioni e le relative modalità di rimborso, specificatamente approvate, con indicazione di voci e importi costituenti il costo effettivo del finanziamento tra cui le commissioni finanziarie ed accessorie, oneri necessari per l'erogazione del prestito. In merito alle commissioni applicate, l'intermediario ha precisato che esse sono distinte in:

- € 4.549,50 per commissioni finanziarie (costi sostenuti dalla scrivente e posti a carico del Cedente, a titolo meramente esemplificativo, per: istruttoria ed esame documentazione, deliberazione ed amministrazione del finanziamento per l'intera durata del piano di rientro; costi per le operazioni di provvista, costi per la copertura anche in via aleatoria delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, determinate dai ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni);
- € 3.619,20, per costi sostenuti dalla scrivente e posti a carico del Cedente, legati all'attività svolta da Agenti in Attività Finanziaria o da Mediatori Creditizi, cui il Cedente discrezionalmente ha ritenuto opportuno rivolgersi.

Nel ricorso, successivamente presentato, il cliente chiede la restituzione delle commissioni imputate in sede di estinzione anticipata ritenendole "assolutamente ingiustificate" e fa inoltre presente di essersi rivolto direttamente all'intermediario, senza l'intervento di alcun Agente o Promotore. Pur consapevole che tali clausole sono previste dal contratto sottoscritto, sottolinea come il consumatore si trovi spesso "in una situazione talmente svantaggiata da non avere la possibilità materiale di comprendere a fondo quanto sta firmando" e che tali clausole... proprio per il loro importo così spropositato e penalizzante per il consumatore, non possono non essere considerate clausole vessatorie, dunque obbligatoriamente oggetto di maggiore approfondimento nonché di approvazione e firma specifica." Infine, fa presente che "con cifre del genere (...) il tasso effettivo finale, superi di gran lunga il tasso soglia dell'usura". In conclusione, chiede la restituzione dell'importo di Euro 8.168,70, pari al totale delle commissioni finanziarie e accessorie.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa, in via preliminare, che il cliente risultava titolare di una cessione del quinto dello stipendio a fronte di una retribuzione globale ceduta pari euro 55.680,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di importo unitario pari ad €. 464,00 per un netto erogato pari a euro 31.898,76. A seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, a fine anno 2009, l'intermediario provvedeva immediatamente ad avviare le operazioni di apertura del sinistro per verificare la possibilità di copertura assicurativa o chiusura del finanziamento attraverso la quota del TFR, vincolata all'operazione, a garanzia del residuo debito. Alla richiesta di chiarimenti del cliente, datata 3 febbraio 2010, fa presente di aver risposto con missiva datata 19 febbraio 2010, la cui copia completa risulta consegnata al cliente per il tramite di un'Agenzia in attività finanziaria di Perugia. L'intermediario si rendeva disponibile a fornire gli eventuali ulteriori chiarimenti e forniva completa documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la buona fede adottata nell'istruttoria precontrattuale e nella successiva gestione del cliente.

Per quanto concerne l'attività di mediazione, l'intermediario fa presente di avvalersi unicamente di agenti in attività finanziaria e mediatori regolarmente iscritti negli appositi albi e che tali soggetti sono autorizzati a mettere in relazione la clientela con l'istituto finanziario; inoltre, che il ricorrente ha ritenuto liberamente di rivolgersi a un mediatore (rectius: "agente") per la soddisfazione delle proprie esigenze di credito e precisa che il mediatore in questione svolge attività di agenzia e non riveste la qualifica di filiale diretta. In merito al conteggio estintivo ha ulteriormente precisato, tra l'altro, che l'amministrazione terza ceduta ha provveduto a regolare il saldo in misura superiore a quanto richiesto in conteggio e che pertanto restituirà al ricorrente la somma di 330,92 euro, confermando l'immediata disponibilità a effettuare riaccredito sul conto corrente che il cliente vorrà comunicare.

Con comunicazione via mail del 27 aprile 2010, il ricorrente contesta l'affermazione dell'intermediario, secondo cui, per libera scelta, egli si sarebbe rivolto non a una filiale della convenuta, ma ad un'agenzia di mediazione finanziaria. Precisa che, all'esterno di tale filiale, appare esclusivamente e bene in grande l'insegna dell'intermediario e non certo quella del mediatore; nemmeno in sede di firma del contratto, nessuno ha mai accennato al fatto che



stava trattando con un mediatore “al quale sarebbero poi spettate quelle impensabili commissioni”. Il ricorrente precisa che avendo visto all'esterno l'insegna dell'intermediario, ha ritenuto “come chiunque altro” di entrare in una filiale dell'intermediario stesso, non certo nella filiale di un'altra società che peraltro non espone alcuna insegna. Tale circostanza viene ritenuta dal ricorrente “quantomeno ingannevole”.

L'intermediario, cui è stata data conoscenza della su riferita nota del cliente, ha fatto presente di non aver altro da aggiungere a quanto già precisato nelle controdeduzioni.

### **Diritto**

La domanda proposta nel ricorso si sostanzia nella richiesta, di natura risarcitoria, del rimborso dell'importo di euro 8.168,70 corrisposto per commissioni finanziarie ed accessorie asseritamente non dovute. Il ricorrente eccepisce, in proposito, che pur essendo previste nel contratto da lui sottoscritto, tuttavia le indicazioni ivi contenute appaiono tutt'altro che chiare e comunque non espresse in modo tale da consentire la piena consapevolezza del consumatore sulle scelte negoziali compiute. Rileva altresì di non aver mai inteso rivolgersi ad un mediatore (o agente) della società finanziaria, ma di aver contattato direttamente quest'ultima in locali recanti la sua insegna identificativa

Eccepisce, altresì, che il tasso effettivo globale applicato al finanziamento “superi di gran lunga il tasso soglia dell' usura”.

1. Esaminando dapprima il profilo riguardante la contestata interposizione di mediatori o agenti in sede di formazione del rapporto negoziale, si osserva che il contratto, stilato su modulistica dell'intermediario, reca tra le sottoscrizioni un timbro con la denominazione di una agenzia in attività finanziaria, di cui è indicato il numero di iscrizione nell'elenco previsto dalle norme vigenti. Tuttavia il ricorrente, in una nota aggiuntiva, ha fatto presente che “all'esterno” dei locali dove si è recato per la stipula del contratto “appare esclusivamente e bene in grande l'insegna [dell'intermediario] e non certo [quella dell'Agenzia]”; e inoltre che “in sede di firma del contratto, nessuno mi ha accennato al fatto che stavo trattando con un mediatore”. L'intermediario, reso edotto di tali ulteriori



deduzioni, ha dichiarato di non dover nulla aggiungere a quanto in precedenza osservato. Pertanto, sul punto, il convenuto non ha sollevato contestazioni in forma specifica sulle circostanze di fatto esposte dal ricorrente, benché si tratti di fatti e circostanze conoscibili dall'intermediario stesso. La **mancata contestazione specifica** assume rilevanza ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ., in forza del quale *“il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*. Tale previsione - frutto di una evoluzione giurisprudenziale che ha messo in luce la sua derivazione “da tutto il sistema processuale”, nel cui ambito “le parti hanno l’onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa” (v. Cass, 5191/2008 e relativi riferim. Giurisprudenziali ivi riportati) – a seguito dell’inserimento nel codice di procedura civile, ha assunto la veste di principio di generale applicazione, tanto da rendersi invocabile anche nel presente procedimento, non potendo quest’ultimo disattendere i principi generali del processo civile. Pertanto, le circostanze ed i fatti come sopra illustrati dal ricorrente, in quanto non specificamente contestati dalla parte convenuta, devono considerarsi *“incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”* (cfr. in tal senso: Cass., Sez. III, n.18399 del 2009).

2. Passando all’esame della contestazione riguardante più propriamente la legittimità delle commissioni applicate, il cui pagamento integrale è stato preteso in sede di estinzione anticipata del finanziamento, è necessario valutare il grado di trasparenza delle formule adottate nelle relative clausole contrattuali. A tal fine, si osserva che nel contratto sono riportate esclusivamente le seguenti indicazioni: a) “Commissioni finanziarie – 4.549,50”; b) “Commissioni accessorie – 3.619,20”, senza alcuna altra specificazione idonea a chiarire l’esatta natura degli importi in questione. Ne consegue che le predette clausole contrattuali risultano predisposte in violazione degli **obblighi di trasparenza** sanciti dalla legge (art. 2, comma 2, lett. c), c-bis), e), nonché art.22 D.Lgs. n.206/2005; articoli 116 e 117 D.Lgs. n.385/1993) e dalle disposizioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (v. Provvedimento 25 luglio 2003). Il che appare tanto più grave se si considera la considerevole rilevanza degli importi di cui trattasi (oltre 8.000 euro), in rapporto al complessivo ammontare del finanziamento effettivamente erogato (euro 31.898,76). La mancanza di trasparenza in sede di trattative, trova conferma nei chiarimenti che soltanto



dopo il reclamo vengono forniti al cliente (cfr. lettera dell'intermediario del 19 febbraio 2010), nei quali, in relazione alle voci "commissioni finanziarie" e "commissioni accessorie", viene al contrario offerto un lungo elenco di costi di natura eterogenea, con la singolare precisazione che tale elencazione è da data "a titolo meramente esemplificativo". L'ampia e particolareggiata elencazione di "costi", peraltro espressi in forma assolutamente generica, rende ancor più evidente il comportamento consapevolmente omissivo adottato dal convenuto in sede di formazione del contratto, che concreta altresì la **violazione degli obblighi riconducibili all'art.1337 c.c. (buona fede nelle trattative)**, essendo obiettivamente riscontrabile nell'omessa trasparenza "una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale" del cliente (v. in tal senso: Cass. n.19024/2005).

La mancanza di trasparenza si riflette innegabilmente anche in sede di chiusura anticipata del rapporto. Va in proposito richiamata la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale, proprio con riferimento ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e all'estinzione anticipata degli stessi, si stigmatizza la prassi seguita dagli intermediari di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese. Si fa altresì presente che tale prassi comporta la difficoltà o anche l'impossibilità per il cliente di individuare quali siano gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata.

In proposito, la società finanziaria insiste nel sostenere la correttezza dei relativi conteggi, invocando il disposto dell'art.11, comma 2, delle condizioni contrattuali, secondo cui, in caso di "estinzione anticipata del prestito, la cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi relativi alle commissioni finanziarie e accessorie (...)". Tale assunto deve ritenersi infondato. Infatti la richiamata clausola contrattuale si pone in contrasto insanabile con il disposto dell'**art.125, comma 2, del T.U.B.** in base al quale "se il consumatore esercita la facoltà di **adempimento anticipato**, ha diritto a un'**equa riduzione del costo complessivo del credito**, secondo modalità stabilite dal CICR.". In mancanza di ulteriori previsioni, tale norma va letta - ad avviso del Collegio - unitamente al disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, che stabilisce: "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

Alla luce delle considerazioni su illustrate, tenuto conto delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali su enunciati, considerata altresì la mancanza di trasparenza e la non conformità a buona fede del comportamento della società convenuta, il Collegio ritiene che le "commissioni" imputate per intero al ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento debbano essere opportunamente ridotte e ne determina l'ammontare, in via equitativa, tenuto conto della breve durata del finanziamento, in complessivi euro 545,00.

3. Non risulta invece fondata e quindi va respinta la domanda riguardante il presunto superamento del tasso di usura degli interessi applicati. Infatti, da una verifica effettuata a riguardo, il TAEG indicato nel contratto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, risulta inferiore al tasso-soglia in vigore al momento della sottoscrizione.

In conclusione, a parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario convenuto rimborsi al ricorrente la somma di euro 7.624,00 (settemilaseicentoventiquattro/00), oltre agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento effettuato per l'estinzione anticipata del finanziamento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso..**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE